

ACCORDO QUADRO

TRA

L'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (nel seguito denominata "ENEA" o "Agenzia"), con sede legale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, n. 76, 00196, (Codice Fiscale 01320740580 – Partita IVA 00985801000), nella persona del Commissario, ing. Giovanni Lelli, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia

E

L'Associazione Nazionale Costruttori Edili (nel seguito denominato "ANCE"), con sede legale in via Guattani 16, 00161 Roma, (Codice Fiscale 80022490587), nella persona del Presidente Ing. Paolo Buzzetti, domiciliato per la carica presso la suindicata sede

E

L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (nel seguito denominato "ANCI"), con sede legale in Via dei Prefetti 46, 00186 Roma, (Codice Fiscale 80118510587), nella persona Presidente Dott. Piero Fassino, domiciliato per la carica presso la suindicata sede.

(ENEA, ANCE e ANCI nel seguito, singolarmente, anche la "Parte" e, congiuntamente, anche le "Parti").

PREMESSO CHE:

- l'Art. 37 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha istituito l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico Sostenibile- ENEA, finalizzata alla ricerca e all'innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con



particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile;

- l'Art. 4 del d.lgs 30 maggio 2008, n. 115 in "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" assegna all'ENEA le Funzioni di Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica;
- l'ENEA svolge tale ruolo tramite l'Unità Tecnica per l'Efficienza Energetica con l'obiettivo strategico di promuovere lo sviluppo e il trasferimento di conoscenze, sistemi, metodi e tecnologie per il risparmio e l'efficienza energetica nella PA e nei settori edilizia residenziale e terziaria, industria, agricoltura, trasporti e nei sistemi dei servizi energetici e della generazione distribuita, vitali per la crescita e competitività del Paese;
- l'ENEA, attraverso altre Unità Tecniche dell'Agenzia, svolge attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione delle tecnologie delle fonti rinnovabili e di tecnologie avanzate per l'energia e l'industria, collaborando con le aziende, la Pubblica Amministrazione e gli utenti per la messa a punto di prodotti competitivi e per la loro diffusione nel mercato, nell'intento di contribuire a ridurre le emissioni e la dipendenza energetica del Paese;
- l'ENEA, attraverso l'Unità Tecnica Caratterizzazione, Prevenzione e Risanamento Ambientale (UTPRA), ha maturato un'esperienza ultraventennale in materia di analisi e prevenzione dei rischi naturali e mitigazione dei loro effetti; con particolare riferimento al rischio sismico, inoltre, effettua studi di microzonazione sismica e risposta

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

sismica locale, analisi della vulnerabilità delle strutture anche mediante sperimentazione in situ e monitoraggio sismico, e nel settore dello sviluppo e dell'applicazione pilota delle moderne tecnologie antisismiche, in rapporto con le più innovative esperienze di ricerca, sviluppo ed applicazione a livello nazionale, europeo ed internazionale; UTPRA ha sviluppato anche notevoli esperienze nella valutazione del rischio idrogeologico e, in particolare, sulla suscettibilità da frana;


- l'insieme delle conoscenze e delle risorse strumentali scientifiche e tecnologiche detenute dall'ENEA costituisce patrimonio nazionale di riferimento per la ricerca e l'innovazione nei settori dell'energia e dello sviluppo economico sostenibile;
- l'ANCE rappresenta l'industria italiana delle costruzioni attraverso una rete associativa che copre tutto il territorio nazionale ed è articolata in 102 Associazioni Territoriali e 20 Organismi Regionali;
- l'ANCE rappresenta e tutela gli interessi di circa 20.000 imprese private di costruzione dinanzi al Governo, al Parlamento e alle altre Istituzioni centrali;
- l'ANCE direttamente, o mediante proprie tecnostrutture, ha tra le sue finalità quella di fornire servizi di assistenza e sostegno alle imprese associate per le loro problematiche d'interesse;
- particolare importanza tra le attività dell'ANCE è assegnata allo sviluppo di attività di sensibilizzazione e diffusione riguardanti la cultura dell'efficienza energetica nonché le migliori pratiche d'intervento per la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza sismica e idrogeologica del patrimonio edilizio italiano;



- l'ANCE, insieme ad ENEA ed altri Enti di ricerca, Università, produttori di software e le principali Associazioni industriali della filiera delle costruzioni, ha promosso il progetto InnovAnce nell'ambito del bando Efficienza Energetica del programma Industria 2015 del Ministero dello sviluppo economico, progetto in fase di svolgimento. Il progetto ha l'obiettivo di stimolare l'integrazione dei soggetti e delle fasi del processo edilizio, sfruttando le potenzialità dell'interoperabilità tra i software di progettazione e i software dei sistemi di gestione, per facilitare la divulgazione dell'informazione e della conoscenza, la simulazione comparativa degli elementi e delle prestazioni finali degli edifici sia in termini energetici che di sicurezza strutturale, l'accessibilità alle istruzioni d'uso ed installazione, la verifica e il monitoraggio dell'eseguito;
- l'ANCI, come definito nello Statuto dell'Associazione, costituisce il sistema della rappresentanza di Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunali;
- l'ANCI rappresenta i Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunali dinanzi agli organi della Pubblica Amministrazione e ne promuove lo sviluppo e la crescita;
- l'ANCI direttamente, o mediante proprie tecnostrutture, svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani singoli o associati e delle Città Metropolitane e degli enti soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli e articolazioni;
- l'ANCI, nell'ambito della sua azione di supporto agli associati,

promuove lo studio e l'approfondimento dei temi che interessano i Comuni e orienta la propria sensibilità a cogliere tendenze, mutamenti e nuove criticità su ogni aspetto riguardante la Pubblica Amministrazione. Inoltre, l'ANCI svolge una funzione di informazione diretta alle realtà locali da essa rappresentate al fine di migliorare l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale vigente, anche in materia riguardante l'energia, l'ambiente e la riduzione delle emissioni di CO2, le infrastrutture e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ed è il soggetto più adatto ad attivare politiche di sensibilizzazione, coinvolgimento e divulgazione di informazioni nei Comuni da essa rappresentati;

- l'ANCI è membro della cabina di regia istituita dal MIT per la predisposizione di un piano nazionale per le città dedicato alla riqualificazione di aree urbane;
- l'ANCI ha avviato l'«Osservatorio nazionale ANCI smart cities», strumento di produzione di conoscenza aperto ai contributi del mondo istituzionale e della ricerca, mirato a elaborare analisi, ricerche e modelli replicabili da mettere a disposizione dei Comuni italiani;
- è interesse delle Parti sviluppare attività di collaborazione su progetti ed iniziative comuni finalizzate al trasferimento ed alla messa a disposizione delle reciproche conoscenze ed esperienze maturate nell'ambito dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili, della riqualificazione urbana e della messa in sicurezza sismica e idrogeologica, nonché, in generale, negli ambiti applicativi relativi alle "smart cities";



TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2

(Disciplina dei rapporti tra le Parti)


I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:

- nel presente Accordo Quadro;
- nei singoli Atti esecutivi, di cui al successivo art. 5, stipulati in esecuzione dello stesso Accordo Quadro;
- in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto del presente Accordo Quadro.


Art. 3

(Oggetto)

Il presente Accordo Quadro definisce le attività che l'ENEA, l'ANCI e l'ANCE si impegnano a mettere in essere per le PA: progetti di formazione, consulenza, supporto e assistenza tecnica, integrate con le attività dell'Osservatorio nazionale ANCI smart cities, nei settori dell'innovazione urbana, dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili, della riqualificazione urbana e della messa in sicurezza sismica e idrogeologica, con particolare riferimento a:



- realizzazione di studi e progetti su edifici di proprietà pubblica finalizzati alla riqualificazione energetico-ambientale (scuole, Social Housing, ecc.);
- realizzazione di studi e progetti per la riqualificazione urbana di complessi edilizi (quartieri, spazi urbani, agglomerati, ecc.) con riferimento a modelli di Smart City;
- supporto ai Comuni nell'identificazione delle tipologie di interventi di innovazione urbana, con particolare riguardo agli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica delle aree urbane;
- consulenze e collaborazioni tecnico-scientifiche sui temi del rischio sismico, con particolare riferimento allo studio della pericolosità sismica di base, alla microzonazione sismica e alla risposta sismica locale, anche mediante la progettazione e l'installazione e la gestione di reti accelerometriche in *free-field* (campo libero) e l'acquisizione, il processamento e l'interpretazione delle registrazioni ottenute;
- realizzazione di studi e progetti su edifici di proprietà pubblica finalizzati allo studio del comportamento sismico di edifici e strutture in genere, mediante prove sperimentali in situ e monitoraggio sismico, nell'ottica della valutazione del loro stato di salute (Structural Health Monitoring);
- realizzazione di studi e progetti su edifici di proprietà pubblica per il loro miglioramento o adeguamento sismico, mediante applicazione di moderne tecnologie antisismiche; il contributo



ENEA potrà riguardare: scelta e progetto del sistema antisismico più idoneo; analisi numeriche con codici di calcolo avanzati; sperimentazione su strutture e dispositivi; supporto alla validazione del progetto strutturale; collaudo statico in corso d'opera;

- consulenze e collaborazioni tecnico-scientifiche inerenti il riconoscimento e il censimento dei fenomeni alluvionali e franosi, la valutazione della pericolosità e del rischio idraulico e da frana, nonché la soluzione dei problemi derivanti dal rischio stesso;
- attività di formazione professionale.

Art. 4

(Obblighi delle Parti)

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo Quadro:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.

In particolare, l'ENEA a fornire la consulenza e assistenza tecnico scientifica, mettere a disposizione le proprie competenze per lo sviluppo e realizzazione delle attività che saranno sviluppate nell'ambito del presente accordo ed a contribuire alle attività di formazione professionale propedeutiche alle tematiche di cui all'art. 3.

In particolare, l'ANCE si impegna a diffondere i risultati delle attività previste nel presente Accordo Quadro presso i suoi associati, dandone notizia anche tramite il proprio sito internet, collaborando in questo modo a



creare le condizioni perché tali risultati siano alla base di interventi e iniziative sul territorio inerenti l'efficienza energetica e la sicurezza sismica e idrogeologica.

In particolare, l'ANCI si impegna a integrare le attività sviluppate a valere sul presente Accordo Quadro con quelle portate avanti dall'Osservatorio nazionale ANCI smart cities, facilitando il processo di sensibilizzazione e accrescimento di competenze, all'interno delle strutture dei Comuni soci, circa le finalità e le opportunità che i servizi previsti nell'ambito di questo Accordo potrebbero offrire alle Amministrazioni Locali stesse.

L'ANCI si impegna altresì a divulgare presso i Comuni soci le iniziative promosse nell'ambito di questo Accordo sul proprio sito internet ed attraverso gli altri canali di informazione.

Art. 5

(Atti esecutivi)

Le Parti provvederanno a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente Accordo Quadro attraverso la stipulazione di specifici Atti esecutivi.

Nell'ambito dei predetti Atti dovranno essere puntualmente indicati:

- le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- l'ammontare dei costi e delle eventuali entrate nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;

- il personale coinvolto;
- il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti nonché dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle stesse e la ripartizione delle relative royalties;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
- i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli Atti esecutivi.

Gli Atti esecutivi verranno stipulati nel sistema di deleghe vigente in ciascuna delle Parti.


Art. 6

(Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte)

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra operante nelle attività oggetto del presente Accordo Quadro.

I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008.

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovranno scrupolosamente



attenervisi.

Art. 7

(Responsabilità civile)

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 8

(Copertura assicurativa)

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione della presente Convenzione, la sede dell'altra Parte.

Art. 9

(Riservatezza)

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, del presente Accordo Quadro, di cui siano venuti, in qualsiasi modo a conoscenza.

Art. 10

(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo Quadro, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003.

Art. 11

h

(Responsabili dell'Accordo Quadro)

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro sarà assicurata da un Responsabile nominato da ciascuna Parte.

Il Responsabile dell'Accordo Quadro per l'ENEA è l'ing. Pasquale Di Franco.

Il Responsabile dell'Accordo Quadro per l'ANCE è l'ing. Nicola Massaro.

Il Responsabile dell'Accordo Quadro per l'ANCI è la d.ssa Antonella Galdi.

Art. 12

(Durata e recesso)

Il presente Accordo Quadro avrà una durata pari a 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. La durata potrà essere prorogata per un periodo pari a 2 (due) anni previo accordo scritto tra le Parti che dovrà intervenire prima della data di scadenza.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo Quadro dando un preavviso scritto alle altre Parti non inferiore a 20 (venti) giorni.

Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 13

(Modifiche all'Accordo Quadro)

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'Accordo Quadro per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

ART. 14

(Divieto di cessione)

Il presente Accordo Quadro non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

Art. 15

(Risoluzione)

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo Quadro, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Art. 16

(Oneri finanziari e Costi)

Il presente Accordo Quadro non comporta flussi finanziari tra le Parti.
Ciascuna Parte sopporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza.

Art. 17

(Legge applicabile e Foro competente)

Il presente Accordo Quadro è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano.
Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo Quadro, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 18

(Comunicazioni)

Le comunicazioni relative al presente Accordo Quadro dovranno essere



inviare ai seguenti indirizzi:

- per l'ENEA all'attenzione dell'ing. Pasquale Di Franco;
- per l'ANCE all'attenzione dell'ing. Nicola Massaro;
- per l'ANCI all'attenzione della d.ssa Antonella Galdi.

Art. 19

(Attività negoziale)

Le Parti dichiarano espressamente che il presente Accordo Quadro è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte.

Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 20

(Registrazione)

Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

.....

Per ENEA

Per ANCE

Per ANCI

Ing. Giovanni Lelli

Ing. Paolo Buzzetti

Dott. Piero Fassino

